

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4653 del 21/09/2021
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società Cifo S.r.l. per l'impianto destinato ad attività di produzione formulati chimico-fertilizzanti e coadiuvanti della floricoltura, orticoltura e agricoltura, sito in Comune di San Giorgio di Piano (BO), via Oradour nn. 2, 4a, 4c, 6 e 8 e via Vinca nn. 9 e 11, Z.I. Stiatico.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4781 del 20/09/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventuno SETTEMBRE 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **Cifo S.r.l.** per l'impianto destinato ad attività di produzione formulati chimico-fertilizzanti e coadiuvanti della floricoltura, orticoltura e agricoltura, sito in Comune di San Giorgio di Piano (BO), via Oradour nn. 2, 4a, 4c, 6 e 8 e via Vinca nn. 9 e 11, Z.I. Stiatico.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **Cifo S.r.l.** (C.F. 02141870374 e P.IVA 00551551203) per l'impianto destinato ad attività di produzione formulati chimico-fertilizzanti e coadiuvanti della floricoltura, orticoltura e agricoltura, sito in Comune di San Giorgio di Piano (BO), via Oradour nn. 2, 4a, 4c, 6 e 8 e via Vinca nn. 9 e 11, Z.I. Stiatico, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera³** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁴** {Soggetto competente Comune di San Giorgio di Piano}.
2. **Sostituisce⁵** le precedenti autorizzazioni e comunicazioni settoriali per i titoli ambientali sopra richiamati.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

⁵ Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) e dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013.

3. Prende atto del **parere favorevole** del S.U.A.P. dell'Unione Reno-Galliera (quale soggetto ambientale delegato dal Comune di San Giorgio di Piano in materia di scarichi in pubblica fognatura) **in merito al piano di gestione delle aree impermeabili scoperte⁶ presentato. L'accoglimento del Piano di Gestione sancisce per gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne** l'esclusione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1860/2006, fermo restando l'obbligo di garantire l'applicazione di tutte le procedure ed operazioni gestionali indicate nel Piano medesimo. Il Piano di Gestione è richiamato e descritto nell'**Allegato C** del presente atto.
4. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B e C** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
5. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁷.
6. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁸.
7. Obbliga la società **Cifo S.r.l.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁹.
8. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale¹⁰.
9. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
10. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

⁶ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1860/2006.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁸ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁹ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

¹⁰ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

Motivazione

- La società Cifo S.r.l. (C.F. 02141870374 e P.IVA 00551551203) con sede legale in Comune di San Giorgio di Piano, via Oradour n. 6, Z.I. Stiatico, per l'impianto sito in Comune di San Giorgio di Piano, via Oradour nn. 2, 4a, 4c, 6 e 8 e via Vinca nn. 9 e 11, Z.I. Stiatico, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione Reno-Galliera in data 25/01/2021 (Prot. n. 9059) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione alle emissioni in atmosfera e comunicazione in materia di impatto acustico, con dichiarazione che gli scarichi presenti sono solo di acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento che recapitano in pubblica fognatura, con dichiarazione che l'attività non è soggetta agli obblighi di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) di cui ai Titoli III e III-Bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 9780 del 28/01/2021 (pratica SUAP n. 36898/9059/2021), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 28/01/2021 al PG/2021/13610 e confluito nella **Pratica SINADOC 3945/2021**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2021/34859 del 05/03/2021 ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 25580 del 14/04/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 14/04/2021 al PG/2021/57638, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 27237 del 23/04/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 23/04/2021 al PG/2021/64230, ha trasmesso al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) tutta la documentazione inviata dalla società in oggetto.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 44310 del 07/05/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 10/05/2021 al PG/2021/73037, ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2021/74020 del 11/05/2021 ha trasmesso parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 37608 del 11/06/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 11/06/2021 al PG/2021/92241, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2021/107403 del 08/07/2021 ha sollecitato il S.U.A.P. dell'Unione Reno-Galliera (quale soggetto ambientale delegato dal Comune di San Giorgio di Piano) e il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) ad inviare i pareri di competenza in merito al Piano di gestione delle aree impermeabili scoperte ai sensi della D.G.R. 1860/2006, necessari alla sua validazione e per

sancire l'esclusione di tali scarichi dall'obbligo di autorizzazione espressa ai sensi della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1860/2006 (come descritto al precedente punto 3 della decisione).

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 43402 del 12/07/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 12/07/2021 al PG/2021/108843, ha sollecitato il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) ad inviare il parere di competenza in merito al piano di gestione delle aree impermeabili scoperte ai sensi della D.G.R. 1860/2006, necessario alla sua validazione e per sancire l'esclusione di tali scarichi dall'obbligo di autorizzazione espressa ai sensi della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1860/2006 (come descritto al precedente punto 3 della decisione).
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 69636 del 26/07/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 26/07/2021 al PG/2021/116533, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare gli scarichi in pubblica fognatura, senza valutazione specifica del Piano di gestione delle aree impermeabili scoperte al fine dell'esclusione dall'AUA di autorizzazione degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento che recapitano in pubblica fognatura ai sensi della D.G.R. 1860/2006, richiesto dalla società in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 48850 del 10/08/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 11/08/2021 al PG/2021/125889, ha trasmesso parere favorevole di impatto acustico ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto, prendendo atto anche del Piano di gestione delle aree impermeabili scoperte al fine di sancire l'esclusione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico espressa per gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento che recapitano in pubblica fognatura ai sensi della D.G.R. 1860/2006, i quali devono essere gestiti nel rispetto delle procedure e delle operazioni gestionali indicate nel Piano medesimo.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle matrici scarichi in pubblica fognatura, emissioni in atmosfera e impatto acustico, preso atto delle precedenti autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura rilasciate dal Comune di San Giorgio di Piano, dato atto che ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e dell'art. 107 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del regolamento del Servizio Idrico Integrato, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito obblighi di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) di cui ai Titoli III e III-Bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., preso atto che l'impianto in oggetto alla data di redazione del presente atto è certificato ai sensi della norma ISO 14001:2015, preso atto che alla data di redazione del presente atto il Comune di San Giorgio di Piano, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi e che il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.), in regime di silenzio-assenso, non ha

segnalato motivi ostativi in merito all'approvazione del Piano di gestione delle aree impermeabili scoperte ai sensi della D.G.R. 1860/2006, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹¹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 515,10 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.2 pari a € 515,10 (valore ridotto del 15% ai sensi dell'art 15 in quanto la società ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001).
- Allegato B - matrice impatto acustico: saranno quantificati separatamente quando fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE - APAM.
- Allegato C - matrice scarico meteoriche in pubblica fognatura: per la valutazione del Piano di gestione delle aree impermeabili scoperte non sono dovuti oneri istruttori ad ARPAE.

Bologna, data di redazione 17/09/2021

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
*Patrizia Vitali*¹²

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹¹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹² Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto Cifo S.r.l.

Comune di San Giorgio di Piano, via Oradour nn. 2, 4a, 4c, 6 e 8 e via Vinca nn. 9 e 11,
Z.I. Stiatico

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione formulati chimico-fertilizzanti e coadiuvanti della floricoltura, orticoltura e agricoltura svolta dalla società Cifo S.r.l. nello stabilimento ubicato in Comune di San Giorgio di Piano (BO), via Oradour nn. 2, 4a, 4c, 6 e 8 e via Vinca nn. 9 e 11, Z.I. Stiatico, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società Cifo S.r.l. è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: CONFEZIONAMENTO FITOSANITARI LIQUIDI

Portata massima	2200 Nm ³ /h
Altezza minima	7 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili	100 mg/Nm ³
-----------------------------------	------------------------

Impianto di abbattimento: adsorbimento a carboni attivi

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: REPARTO PRODOTTI FITOSANITARI IN POLVERE E PASTIGLIE

Portata massima	3600 Nm ³ /h
Altezza minima	5 m
Durata massima	8 h/g

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Polveri totali 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: REPARTO FITOSANITARI LIQUIDI

Portata massima 2200 Nm³/h

Altezza minima 7 m

Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Polveri totali 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: celle filtranti metalliche – adsorbimento a carbone attivo

EMISSIONE E5

PROVENIENZA: MISCELAZIONE E CONFEZIONAMENTO FERTILIZZANTI IN POLVERE

Portata massima 6000 Nm³/h

Altezza minima 9 m

Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Polveri totali 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E6

PROVENIENZA: CONFEZIONAMENTO FERTILIZZANTI IN POLVERE

Portata massima 3400 Nm³/h

Altezza minima 9 m

Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Polveri totali 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E7

PROVENIENZA: MISCELAZIONE E CONFEZIONAMENTO FITOSANITARI IN POLVERE -
LABORATORIO FERTILIZZANTI

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 272 del DLgs n°152/06 in quanto elencato nella parte I, allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06, lettera jj).

EMISSIONE E8

PROVENIENZA: PREPARAZIONE E PESATA MATERIE PRIME

Portata massima	1200 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	4 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Polveri totali	10 mg/Nm ³
----------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E9

PROVENIENZA: REPARTO FERTILIZZANTI LIQUIDI

Portata massima	5000 Nm ³ /h
Altezza minima	8.60 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Polveri totali	10 mg/Nm ³
Sostanze organiche volatili	50 mg/Nm ³
Acido fosforico	5 mg/Nm ³

EMISSIONE E10

PROVENIENZA: REPARTO PRODOTTI GRANULARI

Portata massima	4000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Polveri totali	10 mg/Nm ³
----------------------	-----------------------

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONI DA IMPIANTI TERMICI PER IL RISCALDAMENTO

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili nello stabilimento pari a 3MW.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicate, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003;
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2017 o ISO 9096:2003 per la determinazione del materiale particellare o polveri totali;
- NIOSH 7903; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione degli acidi inorganici (acido solforico, acido nitrico, acido fosforico);
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13649:2002 per la determinazione dei composti organici volatili per adsorbimento su carboni attivi ed analisi gascromatografica;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale.

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNI EN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna

passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore dello stabilimento dovrà concordare con l’Autorità Competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell’allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l’obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell’impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un’ora di funzionamento dell’impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un’ora di funzionamento dell’impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell’incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l’entità dell’incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n. 158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”) che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un’incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un’incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l’Autorità di Controllo. Qualora l’incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia risultato della misurazione \pm incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art. 271, comma 14, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio del punto di emissione E10 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro 2 mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dello stesso punto di emissione e comunque non oltre il 30/09/2022 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la data di messa a regime la presa di campionamento dei punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore dello stabilimento dovrà concordare con ARPAE la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo la società Cifo S.r.l. dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa.

4. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti all'art. 269, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
5. La società Cifo S.r.l. dovrà osservare altresì, ai sensi dell'art. 269, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per tutti i punti di emissione. La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà della ditta la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli Enti di Controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della società Cifo S.r.l., con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Copia della precedente autorizzazione alle emissioni in atmosfera con atto P.G. n. 87554 del 31/05/2012, rilasciato dalla Provincia di Bologna e sostituiti ai sensi dell'art. 2 e dell'art 3 del D.P.R. 59/2013 dal presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
- Documentazione Tecnica Emissioni della precedente autorizzazione settoriale alle emissioni in atmosfera agli atti della Provincia di Bologna.
- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di AUA (agli atti di ARPAE in data 28/01/2021 al PG/2021/13610, in data 14/04/2021 al PG/2021/57638 e in data 11/06/2021 al PG/2021/92241).

Pratica Sinadoc 3945/2021

Documento redatto in data 17/09/2021

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto Cifo S.r.l.

**Comune di San Giorgio di Piano, via Oradour nn. 2, 4a, 4c, 6 e 8 e via Vinca nn. 9 e 11,
Z.I. Stiatico**

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Visto che è stata presentata in data 07/08/2020 dal sig. Luca Stanzani, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società Cifo S.r.l., ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si è dichiarato *“il rispetto dei valori limite assoluti di immissione acustica ed i valori limite differenziali riferiti ai ricettori esposti al rumore prodotto dallo stabilimento dell'azienda CIFO S.r.l. di via Oradour, 2/4/6/8 in San Giorgio di Piano (BO) e di via Vinca, 9/11 in S. Giorgio di Piano (BO). La verifica del rispetto dei suddetti limiti è stata effettuata tramite rilievi fonometrici in data 30 luglio 2020 in collaborazione con il tecnico dott. Andrea Pensabeni (EcolStudio S.p.A.). La previsione di rispetto dei valori limite assoluti di immissione acustica ed i valori limite differenziali riferiti ai ricettori esposti al rumore in relazione alla introduzione di una nuova linea produttiva dedicata al riempimento di Prodotti Granulari, che sarà collocata all'interno dell'unità locale individuata nello stabilimento di via Oradour, n°2 (La nuova linea sarà dotata di impianto di aspirazione con emissione in atmosfera denominata E10), alla dismissione dell'impianto di aspirazione E1 dedicato alla miscelazione del Reparto Fertilizzanti liquidi, al potenziamento dell'impianto di aspirazione E9 che sarà dedicato all'intero reparto fertilizzanti liquidi, compresa la miscelazione. Il rispetto dei limiti non è subordinato alla presenza di particolari misure di mitigazione in essere”*.
- Visto il parere favorevole acustico del S.U.A.P. dell'Unione Reno-Galliera (quale soggetto delegato dal Comune di San Giorgio di Piano in materia di impatto acustico).

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal S.U.A.P. dell'Unione Reno-Galliera con parere favorevole acustico Prot. n. 48850 del 10/08/2021 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 11/08/2021 al PG/2021/125889). Tale parere osta è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 in data 07/08/2020 dal sig. Luca Stanzani, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società Cifo S.r.l. (agli atti di ARPAE in data 28/01/2021 al PG/2021/13610).

Pratica Sinadoc 3945/2021

Documento redatto in data 17/09/2021

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA



Prot. n. 48850

Pratica 36898/9059/2021

Oggetto: D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale

Ditta: Cifo srl con sede in San Giorgio di Piano (BO) in Via Oradour n. 6 - P.I. 00551551203

Vista la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 25/01/2021, Prot. n. 9059, dal Sig. Valenti Leonardo - C.F. VLNLRD58D13D061F in qualità di legale rappresentante della ditta **Cifo srl** con sede in San Giorgio di Piano (BO) in Via Oradour n. 6 - P.I. 00551551203 per lo stabilimento sito nel Comune di San Giorgio di Piano (BO) in Via Oradour nn. 2, 4/a, 4/c, 6, 8 ed in Via Vinca nn. 9, 11 ove viene esercitata l'attività di lavorazione prodotti chimico-fertilizzanti e coadiuvanti della flori-coltura, oritcoltura e agricoltura in genere;

Vista la precedente Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Bologna in data 31/05/2012 P.G. n. 87554;

Preso atto delle Autorizzazioni allo scarico di acque domestiche in pubblica fognatura n. 49 del 20/07/2000 (Via Oradur nn. 6, 8), n. 50 del 20/07/2000 (Via Vinca n. 9, 11) e n. 87 del 12/07/1995 (Via Oradur n. 2);

Vista la richiesta di espressione del parere di competenza inviata ad HERA Bologna spa - Gestione sistemi fognari e controllo scarichi in data 23/04/2021 ns. prot. n. 27237;

Considerato che tale domanda risulta presentata per le sottoelencate matrici ambientali:

- Modifica sostanziale all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico;

Acquisiti i pareri di:

- **Comune di San Giorgio di Piano** che con nota prot n. 1503 del 11/02/2021 (Prot. SUAP n. 13157 del 11/02/2021) si è pronunciato nel modo seguente: "parere favorevole";
- **Hera S.P.A.** che con nota prot n. 69636 del 26/07/2021 (Prot. SUAP n. 46005 del 26/07/2021) ha evidenziato la presenza dei seguenti scarichi in pubblica fognatura:

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**



- *le acque reflue domestiche (bagni e servizi igienici) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;*
- *le acque meteoriche non contaminate raccolte dalle coperture degli edifici e dalle aree di transito.”;*

Considerato che la tipologia di scarichi delle acque così come definite dal suddetto parere Hera sono sempre ammesse;

Preso atto del Piano di gestione dei piazzali prot. n. 24385 del 13/04/2021 nel quale sono descritte le modalità di gestione delle acque reflue meteoriche, degli stoccaggi dei rifiuti, delle materie prime e le modalità di utilizzo dei piazzali, allo scopo di verificare l'esclusione dei suddetti scarichi dall'obbligo dell'autorizzazione;

Preso atto della Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale il Dott. Luca Stanzani - C.F. STNLCU78D09A944S, in qualità di Tecnico competente in Acustica Ambientale - nr. iscrizione ENTECA 5405, dichiara *“Ai sensi dell'art. 4 comma 2 DPR 227/2001:*

- *il rispetto dei valori limite assoluti di immissione acustica ed i valori limite differenziali riferiti ai ricettori esposti al rumore prodotto dallo stabilimento dell'azienda CIFO S.r.l. di via Oradour, 2/4/6/8 in San Giorgio di Piano (BO) e di via Vinca, 9/11 in S. Giorgio di Piano (BO). La verifica del rispetto dei suddetti limiti è stata effettuata tramite rilievi fonometrici in data 30 luglio 2020 in collaborazione con il tecnico dott. Andrea Pensabeni (Ecol Studio S.p.A.).*
- *la previsione di rispetto dei valori limite assoluti di immissione acustica ed i valori limite differenziali riferiti ai ricettori esposti al rumore in relazione:*
 - *alla introduzione di una nuova linea produttiva dedicata al riempimento di Prodotti Granulari, che sarà collocata all'interno dell'unità locale individuata nello stabilimento di via Oradour, n°2. La nuova linea sarà dotata di impianto di aspirazione con emissione in atmosfera denominata E10.*
 - *alla dismissione dell'impianto di aspirazione E1 dedicato alla miscelazione del Reparto Fertilizzanti liquidi;*
 - *potenziamento dell'impianto di aspirazione E9 che sarà dedicato all'intero reparto fertilizzanti liquidi, compresa la miscelazione.*

Il rispetto dei limiti non è subordinato alla presenza di particolari misure di mitigazione in essere”;

Visti:

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA



- il D.Lgs. 152 del 03/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 10: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive".

Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) Intercomunale - Prot. n. 14058/2008 dell'Unione Reno Galliera.

Visti:

- il decreto del Presidente dell'Unione Reno Galliera n. 16 del 18/10/2019 di nomina a Dirigente ad interim dell'Area Gestione del Territorio della D.ssa Nara Berti;
- l'atto di Delega di funzioni e competenze al Responsabile del Servizio "SUAP Edilizia - Controllo pratiche sismiche" Prot. n. 68186 del 30/12/2020;

si esprime, per quanto di competenza, PARERE FAVOREVOLE all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale relativamente a:

- Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico;

vincolata al rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

San Giorgio di Piano, 10/08/2021

p. Il Responsabile
SUAP Edilizia - Controllo Pratiche Sismiche
Il Dirigente Area Gestione del Territorio
Dr.ssa Nara Berti

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"
D. Lgs. vo 82/2005

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto Cifo S.r.l.

**Comune di San Giorgio di Piano, via Oradour nn. 2, 4a, 4c, 6 e 8 e via Vinca nn. 9 e 11,
Z.I. Stiatico**

ALLEGATO C

Matrice scarico di acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1860/2006

Classificazione degli scarichi

Tutte le acque reflue originate dall'impianto, nel quale si svolge attività di produzione formulati chimico-fertilizzanti e coadiuvanti della floricoltura, orticoltura e agricoltura, sono state classificate come "Acque Reflue Domestiche e/o Acque Meteorico di Dilavamento", con recapito nella pubblica fognatura mista afferente al depuratore comunale di San Giorgio di Piano - Capoluogo. I relativi scarichi sono stati tutti classificati dal S.U.A.P. dell'Unione Reno-Galliera (quale soggetto ambientale delegato dal Comune di San Giorgio di Piano in materia di scarichi), visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua con nota Prot. n. .69636 del 26/07/2021.

Il S.U.A.P. medesimo, preso atto delle precedenti autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura n. 87 del 12/07/1995 (Via Oradur n. 2), n. 49 del 20/07/2000 (Via Oradur nn. 6, 8) e n. 50 del 20/07/2000 (Via Vinca n. 9, 11) rilasciate dal Comune di San Giorgio di Piano e dato atto che ai sensi della vigente normativa gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del regolamento del Servizio Idrico Integrato, con nota Prot. n. 48850 del 10/08/2021 ha trasmesso parere favorevole ed ha escluso dall'obbligo di autorizzazione allo scarico in AUA gli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue domestiche, ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e dell'art. 107 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e/o delle acque meteoriche di dilavamento, ai sensi della D.G.R. 1860/2006, approvando di fatto il Piano di gestione delle aree impermeabili scoperte presentato dalla società Cifo S.r.l. ai sensi della D.G.R. 1860/2006.

Scarico S1

Scarico nella pubblica fognatura mista di via Oradour classificato come "scarico di acque reflue domestiche" costituito dall'unione di acque reflue domestiche dei servizi igienici presenti negli edifici di via Oradour nn. 6 e 8 e di acque meteoriche di dilavamento non contaminate dei coperti e delle aree di sosta e transito dei medesimi edifici.

Scarico S2

Scarico nella pubblica fognatura mista di via XXV Aprile classificato come “scarico di acque reflue domestiche” costituito dall’unione di acque reflue domestiche dei servizi igienici presenti nell’edificio di via Vinca n. 9 e di acque meteoriche di dilavamento non contaminate dei coperti e delle aree di sosta e transito dei medesimi edifici.

Scarico S3

Scarico nella pubblica fognatura mista di via Vinca classificato come “scarico di acque reflue domestiche” costituito dall’unione di acque reflue domestiche dei servizi igienici presenti nell’edificio di via Vinca n. 11 e di acque meteoriche di dilavamento non contaminate dei coperti e delle aree di sosta e transito dei medesimi edifici.

Scarico S4

Scarico nella pubblica fognatura mista di via Oradour classificato come “scarico di acque reflue domestiche” derivate da servizi igienici presenti nell’edificio di via Oradour nn. 4a e 4c.

Scarico S5

Scarico nella pubblica fognatura mista di via Oradour classificato come “scarico di acque reflue domestiche” derivate da servizi igienici presenti nell’edificio di via Oradour n. 4c.

Scarico S6

Scarico nella pubblica fognatura mista di via Oradour classificato come “scarico di acque reflue domestiche” derivate dai servizi igienici presenti nell’edificio di via Oradour n. 2.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine 3 scarichi (non denominati in planimetria) nella pubblica fognatura mista di via Oradour classificati come “scarichi di acque meteoriche di dilavamento non contaminate” derivate dai coperti e dalle zone di transito prossime agli edifici di via Oradour nn. 2, 4a e 4c.

Prescrizioni

Deve essere garantito il rispetto delle dotazioni impiantistiche, delle procedure e delle operazioni gestionali riportate nel “*Piano di Gestione dei piazzali*” allegato alla documentazione di AUA ed approvato dal SUAP con parere favorevole Prot. n. 48850 del 10/08/2021 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 11/08/2021 al PG/2021/125889). Tale parere è già riportato come parte integrante dell’Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

L'accoglimento del citato Piano di Gestione delle aree esterne sancisce l’esclusione dall’obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1860/2006 per gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento. Il rilevato mancato rispetto del Piano di Gestione comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 133, comma 9, del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. per violazione della vigente normativa regionale in materia di gestione delle acque meteoriche.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Copia delle precedenti autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura n. 87 del 12/07/1995 (Via Oradur n. 2), n. 49 del 20/07/2000 (Via Oradur nn. 6, 8) e n. 50 del 20/07/2000 (Via Vinca n. 9, 11) rilasciate dal Comune di San Giorgio di Piano.
- Elaborato “*Piano di gestione dei piazzali*” datato 29/02/2016 (agli atti di ARPAE in data 14/04/2021 al PG/2021/57638).
- Elaborato “*Mappa con individuazione punti di scarico*” non datato (agli atti di ARPAE in data 11/06/2021 al PG/2021/92241).
- Altra documentazione Tecnica Scarichi allegata all’istanza di AUA (agli atti di ARPAE in data 28/01/2021 al PG/2021/13610, in data 14/04/2021 al PG/2021/57638 e in data 11/06/2021 al PG/2021/92241).

Pratica Sinadoc 3945/2021

Documento redatto in data 17/09/2021

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.